

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 dicembre 2019, n. 996

Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dalle cooperative sociali e/o loro consorzi ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24.

OGGETTO: Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dalle cooperative sociali e/o loro consorzi ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ed in particolare l'art. 56 comma 4 che prevede, tra l'altro, che provvedimenti per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'articolo 42;

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: "Legge di stabilità regionale 2019";

la legge regionale 28 dicembre 2018, n.14, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";

la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018 n. 861, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”;

la deliberazione di Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019, e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/2019;

la deliberazione di Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 801 concernente “Determinazioni in merito al finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione dell’articolo 64 della legge regionale 11/2016;

VISTI

la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’articolo 21 relativo alle politiche per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

la legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” che all’articolo 1 stabilisce che la Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate;

l’articolo 13 della suddetta legge regionale che in merito agli interventi a sostegno delle cooperative sociali prevede che la Giunta regionale, in relazione alle somme previste dalle leggi di bilancio, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale che prevedano uno o più dei seguenti interventi:

1. l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;
2. il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;

3. la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;
4. l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate;

l'articolo 14 della suddetta legge regionale che stabilisce che la Giunta regionale fissa, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l'assegnazione dei punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa e/o loro consorzi per la quantificazione dei contributi da erogare, acquisendo sulla proposta il parere della commissione consiliare competente

l'articolo 16 della suddetta legge regionale il quale prevede che agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante il "Fondo per le cooperative sociali", da istituirsi nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";

PRESO ATTO

che in attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 24/1996 occorre procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale che prevedano uno o più degli interventi previsti dall'articolo 13;

RITENUTO

di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti - presentati da cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo regionale - per il sostegno dell'occupazione di persone svantaggiate che possa perdurare nel tempo e che presenti caratteri innovativi nell'ambito dell'inserimento lavorativo secondo le disposizioni di seguito indicate:

- 1) le risorse da erogare ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24 saranno ripartite annualmente nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - 50% per l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;
 - 10% per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;
 - 30% per la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;

- 10% per l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate;
- 2) I progetti, della durata massima di 12 mesi e da un costo massimo di euro 100.000,00 saranno valutati secondo i criteri indicati nella seguente griglia:

Criteri di Valutazione	Punteggio massimo
Qualità e coerenza progettuale	max 30
Innovazione e sperimentazione di nuove metodologie organizzative	max 30
Soggetti coinvolti	max 20
Interventi per l'occupazione	max 15
Cofinanziamento	max 5
Totale	100

3) Concessione dei finanziamenti:

- sarà emanato un Avviso Pubblico per la concessione dei finanziamenti a valere sulla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 per la presentazione di proposte progettuali;
- per ogni progetto la concessione dei finanziamenti sarà determinata in base alla graduatoria risultante dalla valutazione dei progetti in base ai criteri suesposti.

4) Erogazione dei finanziamenti:

La liquidazione dei finanziamenti concessi per il sostegno dei progetti verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

- 70% a seguito dell'approvazione della graduatoria e dell'assegnazione delle risorse, previa presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l'avvio del progetto e la presentazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa;
- 30% a seguito di presentazione da parte dei soggetti assegnatari, della rendicontazione analitica comprendente una relazione dettagliata relativa allo svolgimento del progetto (data di inizio e data di chiusura, le modalità di attuazione, i risultati ottenuti, ecc.) e tutte la documentazione relativa alle spese sostenute per l'attuazione del progetto.

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 16/12/2019;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti - presentati da cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo regionale - per il sostegno dell'occupazione di persone svantaggiate che possa perdurare nel tempo e che presenti caratteri innovativi nell'ambito dell'inserimento lavorativo secondo le disposizioni di seguito indicate:
 - 1) le risorse da erogare ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24 saranno ripartite annualmente nel rispetto seguenti percentuali:
 - 50% per l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;
 - 10% per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;
 - 30% per la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;
 - 10% per l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate;
 - 2) I progetti, della durata massima di 12 mesi e da un costo massimo di euro 100.000,00 saranno valutati secondo i criteri indicati nella seguente griglia:

Criteri di Valutazione	Punteggio
Qualità e coerenza progettuale	max 30
Innovazione e sperimentazione di nuove metodologie organizzative	max 30
Soggetti coinvolti	max 20
Interventi per l'occupazione	max 15

Cofinanziamento	max 5
Totale	100

3) Concessione dei finanziamenti:

- sarà emanato un Avviso Pubblico per la concessione dei finanziamenti a valere sulla legge regionale del 27 giugno 1996, per la presentazione di proposte progettuali;
- per ogni progetto la concessione dei finanziamenti sarà determinata in base alla graduatoria risultante dalla valutazione dei progetti in base ai criteri suesposti.

4) Erogazione dei finanziamenti:

La liquidazione dei finanziamenti concessi per il sostegno dei progetti verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

- 70% a seguito dell'approvazione della graduatoria e dell'assegnazione delle risorse, previa presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l'avvio del progetto e la presentazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa;
- 30% a seguito di presentazione da parte dei soggetti assegnatari, della rendicontazione analitica comprendente una relazione dettagliata relativa allo svolgimento del progetto (data di inizio e data di chiusura, le modalità di attuazione, i risultati ottenuti, ecc.) e tutte la documentazione relativa alle spese sostenute per l'attuazione del progetto.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente atto.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.